



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.: 634665/RU

TAR N. 2024 - 70

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2673 DELLA COMMISSIONE DELL'11 OTTOBRE 2024 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI FILATI IN FIBRA DI VETRO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma 14/10/2024. - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 14 ottobre 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione dell'11 ottobre 2024 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 prevede che:

Articolo 1

- **al paragrafo 1:** è istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi gli stoppini e i cavi in fibra di vetro, e i filati tagliati, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 13 00 ed ex 7019 19 00 (codici TARIC 7019 13 00 10, 7019 13 00 15, 7019 13 00 20, 7019 13 00 25, 7019 13 00 30, 7019 13 00 50, 7019 13 00 87, 7019 13 00 94, 7019 19 00 30, 7019 19 00 85) e originari della Repubblica popolare cinese;
- **al paragrafo 2:** le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Henan Guangyuan New Material Co., Ltd.	26,3 %	89FV
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	56,1 %	8 999

- **al paragrafo 3:** l'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte»*. In attesa della presentazione della fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre società;
- **al paragrafo 4:** l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio;
- **al paragrafo 5:** salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

- **al paragrafo 1:** le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673;
- **al paragrafo 2:** le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673;
- **al paragrafo 3:** le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.